



COMUNE DI PERNUMIA

COMUNE DI PERNUMIA

(PROVINCIA DI PADOVA)

Nr. di Prot. _____

COPIA
Deliberazione nr. 5 del 07-04-017

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione Ordinaria Convocazione Prima Seduta Pubblica

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI - ANNO 2017.

L'anno **duemiladiciassette** addì **sette** del mese di **aprile** alle ore **19:00**, nella Sala Consigliare della sede Comunale, previa avvisi scritti inviati in tempo utile ai Sigg. Consiglieri, si è convocato il Consiglio Comunale.

Nominativi			
SIMONETTO LUCIANO	P	BERGAMASCO NICHOLAS	P
MONTIN MARCO	P	SCARPARO FERDINANDO	P
FACCIO COSTANTINO	P	PEGORARO GIULIANO	P
FAVARO MARIAROSA	P	BISELLO NICOLA	A
BUSINARO RAFFAELE	P	ORTOLANI EMANUELE	P
LION ERIKA	P	BARALDO FILIPPO	P
LAURIOLA PIETRO	A		

L'assessore esterno risulta _____

Con l'assistenza del Segretario Comunale CARRARELLO DOTT. GUIDO

Il Sig. SIMONETTO LUCIANO nella sua veste di Presidente constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta e, previa designazione degli scrutatori:

BERGAMASCO NICHOLAS
SCARPARO FERDINANDO
PEGORARO GIULIANO

invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato compreso nell'ordine del giorno della odierna adunanza

Oggetto: **DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2017.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e modificazioni, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), costituita dall'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 23/05/2014 è stato istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, il Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI);

con deliberazione consiliare n. 19 del 06/08/2015 si è proceduto a determinare le aliquote e le detrazioni per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2015;

VISTO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all'art. 1, comma 14, ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016, l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, in particolare il comma 14, punti a) e b), prevede:

“14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

b) il comma 669 è sostituito dal seguente:

«669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»”;

VISTO che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI, sia l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l'unità immobiliare che l'occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

CONSIDERATO che con la delibera consiliare n. 19 del 06/08/2015 sono state determinate le aliquote e detrazioni relative alla TASI, per l'anno 2015, determinando le seguenti aliquote:

- aliquota del 1,00 - per mille per immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, come definite ai fini IMU;
- aliquota del 1,00 per mille - per tutti i fabbricati diversi da quelli indicati al precedente punto, incluse le abitazioni principali appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ed aree edificabili, a qualsiasi uso adibiti;
- aliquota del 1,00 per mille - per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13 comma 8 del D.L. 06.12.2011 n. 201, convertito in L. 22.12.2011 n. 214 (comma 678 della Legge 27.12.2013 n. 147);

VISTO l'art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 così come modificato dall'art. 1, comma 42, della legge 11.12.2016, n. 232, legge di bilancio 2017, il quale prevede, al fine di contenere il livello complessivo di pressione tributaria, la sospensione per gli anni 2016 e 2017 dell'efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle

addizionali attribuite agli Enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicati per l'anno 2015;

CONSIDERATO, quindi alla luce del sopra citato l'art. 1, comma 26, della Legge n. 208/2015 così come modificato dall'art. 1, comma 42, della legge 11.12.2016, n. 232, legge di bilancio 2017, di confermare per l'anno 2017 la stessa aliquota vigente per l'anno 2015 e confermata anche per l'anno 2016, pari a "1,00 per mille" per tutte le fattispecie soggette, secondo la normativa vigente, alla TASI;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.*";

RICHIAMATO l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, in base al quale "*Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze*";

VISTO l'art. 5, comma 11, del D.L. 30.12.2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla Legge 27.02.2017 n. 19, il quale ha stabilito, per l'anno 2017, il differimento al 31 marzo 2017 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli Enti Locali;

VISTO l'art. 13, comma 15, del D.L. 06.12.2011, n. 201 convertito nella L. 22.12.2011, n.214 e successive modificazioni, il quale prevede che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, entro 30 giorni dalla sua esecutività e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla presente proposta;

Con voti favorevoli n. 11 espressi nei modi di legge dai n. 11 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di confermare per l'anno 2017** le seguenti aliquote per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per le motivazioni espone in premessa, fatta eccezione per le esclusioni disposte dall'art. 1, comma 14, Legge 28.12.2015, n. 208 (abitazioni principali e immobili ad

esse assimilati e terreni agricoli) confermando per le fattispecie soggette le medesime aliquote già previste per l'annualità 2016;

3. di riassumere le aliquote così come deliberate per l'anno 2016 e confermate per l'anno 2017 come segue:

aliquota del 1,00 per mille

- per tutti i fabbricati diversi da quelli esclusi dall'art. 1, comma 14, Legge 28.12.2015, n. 208, incluse le abitazioni principali appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ed aree edificabili, a qualsiasi uso adibiti;

aliquota del 1,00 per mille;

- per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13 comma 8 del D.L. 06.12.2011 n. 201, convertito in L. 22.12.2011 n. 214 (comma 678 della Legge 27.12.2013 n. 147);

4. di dare atto che per tutte le fattispecie imponibili, così come previste dal comma 669 dell'art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013, così come modificato dalla L. 208/2015, per le quali è stata azzerata l'aliquota TASI, non sono previsti adempimenti in capo ai soggetti passivi;

5. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento disciplinante la IUC ed in particolare la parte di regolamento riguardante il tributo per i servizi indivisibili TASI;

6. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore dal 1° gennaio 2017 ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006;

7. di trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle aliquote TASI 2017, esclusivamente in via telematica, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. 360/1998;

8. di procedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune alla voce di menu "amministrazione Trasparente"

Successivamente, valutata l'urgenza, con voti favorevoli n. 11 su 11 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000.

PARERI DI PROPOSTA

Oggetto : DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI - ANNO 2017.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si certifica l'effettivo svolgimento dell'istruttoria tecnica sull'argomento in oggetto, e si esprime - per quanto di competenza - il seguente parere ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs n. 267/2000 così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett b) della legge 213/2012:

parere Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to VANZETTO ROSSANA

li, 30-03-17

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Effettuata l'istruttoria contabile, sulla proposta di deliberazione in oggetto, si esprime, in ordine alla regolarità contabile di questa stessa, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs n. 267/2000, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) della legge 213/2012, il seguente parere: Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA

F.to VANZETTO ROSSANA

li, 30-03-2017

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Presidente
F.to SIMONETTO LUCIANO

Il Segretario Comunale
F.to CARRARELLO DOTT. GUIDO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. Pubbl. n. 195

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia del presente verbale viene pubblicato dal 20-04-2017 al 05-05-2017 all'Albo Pretorio on-line del Comune.

Il Segretario Comunale
F.to CARRARELLO DOTT. GUIDO

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo

Pernumia, li _____

Il Segretario Comunale / Il Funzionario delegato
